

Brindisi

10. 11 1966

ALLA SEZIONE CONTABILITA'

S E D E

e p. c.

ALLA SEZIONE INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale

Si prega volere provvedere al rimborso del
deposito cauzionale di £. 11.000=
versato dal Sig. Giuseppe Anna. R. 10.9.1952

Tale somma dovrà essere versata all'interessato
perchè ha riscattato l'alloggio.-

MI/ta.-

*Mand. n. 13 81
del 1.12.66*

Ostuni 10/1/66

Spett/le
Istituto Autonomo delle Case Popolari

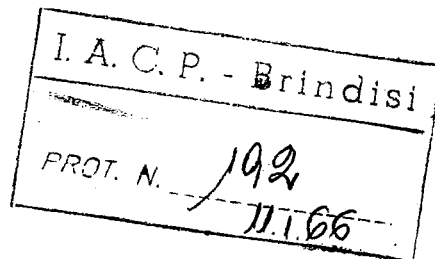
Brindisi

V. /
Facendo seguito alla mia raccomandata n.0999 del 4/12/65 relativa al riscatto dell'appartamento da me tenuto in locazione alla Via Mons.Mindelli, 1-III Lotto Scala A/4-Ostuni, Vi prego farmi conoscere quando mi dovrò presentare costà per la relativa pratica del riscatto, essendo già a conoscenza che altri inquilini, avendo fatto domanda dopo di me, hanno già fatto il predetto contratto di riscatto.

In attesa di quanto sopra, ringrazio e distintamente Saluto.

Giannotte Anna
Mons.Mindelli, 1
OSTUNI (Br)

GIANNOTTE ANNA
Giannotte Anna



Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. _____ vol. _____ delle denunzie
Art. _____ del campione unico
d. 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) _____ Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) _____ Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara _____ di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) _____ ed il

Sig. GIANNOTTA Anna

convenzioni che (4) _____ hanno avuto

esecuzione col giorno (5) _____ 10 - 8 - 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: _____ Appartamento n. 4 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: _____ dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: _____ L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A _____ BRINDISI, add. _____ 27 Agosto 19 60

I DENUNZianti (7) _____

IL PRESIDENTE _____

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. _____ 19 _____ al N. _____

col. _____ foglio _____ registro Atti privati, ed esatte lire _____

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' L. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziant e (3) ed il

Sig. GIANNOTTA Anna

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4 del 3° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti : L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 24 AGO. 1959 27 Agosto 19 59

L. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 19 al N. 1304

col. foglio registro Atti privati ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

V. DIRETTORE

Giovanni Catasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale, n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 78 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi e denunzianti (3) ed il

Sig. *Giannetto Sini*

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4 del 3° lotto

di Case Popolari nel Comune di *Orturo*

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3200 mensili anticipate 38500

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *2760*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

 (§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni tra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. *Giannotti Anna*..... convenzioni che (4) Hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4 del 3 Lotto
di case popolari nel Comune di *Ostuni*

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. *3200* mensili anticipateFatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 27 Agosto 19 57.

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

te *Ubaldo Vallarino*Registrata la presente denuncia, addì 29 Agosto 1957 al N. *1687*vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *cinquemila*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1957).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo VAL
LARINO fu Giuseppe nella sua qua
lità di Presidente dell'I.A.C.P.
dimorant..... (2) Brindisi, Via Casimiro, 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess denunziant..... (3) e la
Signora GIANNOTTE Anna Maria
di Francesco
..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 agosto 19 56

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: appartamento n.4 al 3° lotto
delle case popolari in Ostuni - Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: £.3.200,= mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

3 AGO. 1956

BRINDISI addi

DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addi 11 AGO. 1956 19

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso. ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I ¹ sottoscritt ^e (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant ^e (2) in Brindisi Via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. denunzianti ^e (3) ed il

Sig. Giannotta Anna

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) **22 AGO. 1954** 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

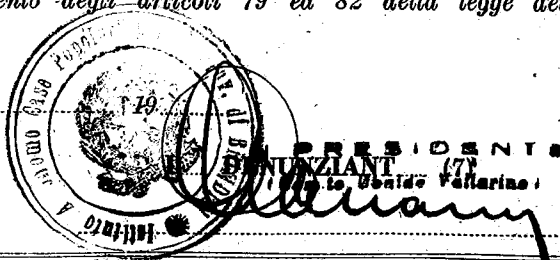
Designazione delle cose locate: Appartamento n.4 al 3° Letto delle Case
Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione: **22 AGO. 1954** **10 AGO. 1955**

Corrispettivi pattuiti: **£.3.200 mensili anticipate**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

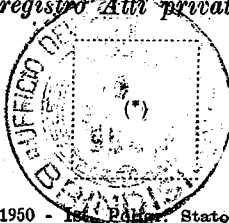
A Brindisi **22 AGO. 1954**



Registrata la presente denuncia, add. **9 SET. 1954** 19 **1530**

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **55**

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere, le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino denariale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt^e (1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant^e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^e denunziant^e (3) ed il

SIG. GIANNOTTE ANNA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

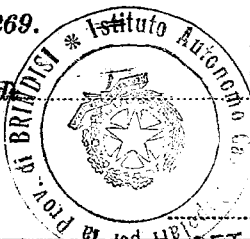
Designazione delle cose locate: Appartamento n.4/A al 3° LOTTO
..... delle Case Popolari in Ostuni Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 953 al 10 Agosto 954

Corrispettivi pattuiti: £.3.200=mensili anticipate

. Fatta la presente denunzia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add



27 AGO. 1953

IL DENUNZIANTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denunzia, add

5 SET. 1953

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

N. 1383
Cento

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico(3) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita
del denunziante o dei denunzianti
e indicazione se il denunziante è il locatore
o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domicilio
del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione
delle convenzioni, escluse le indicazioni
non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. GIANNI LI ANNA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1963.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. A/4 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 4.108 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 740 22.100

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 2 Agosto 1963



IL DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 10 Agosto 1963

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Quattrocento

(*) Bollo a calendario.

IL CANTIERE

CARMINE MAGNANTE



28 AGO 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo

MODULARIO
F - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenero in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

I sottoscritt (1)
Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

dell'I. A. C. P.

dimorant (2)
e Brindisi - Via Casimiro, 9

(2) Dimora di ciascuno.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

convenzioni fra essi denunzianti (3)
e ed il

GIANNOTTI ANNA

Sig.

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

..... convenzioni che (4) hanno avuto

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10-8-1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: A/4 del 3° lotto
Appartamento n.
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dat 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3840- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 369.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)

V. PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 19-8-1962 al N. 1705

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire *seicottantadue*

IL CASSIERE
(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

38810
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

7 LUG. 1969

Prot. N. 6229

Brindisi li

RACCOMANDATA

ALL' SIG. G. IANNOTTI Anna

3 L. M. C. P. Sub. A/4 - V. M. Min. Del
14

OSTIVNI

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-
=====

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in
OSTIVNI Lotto 3 (P) Scale A/4
via 11 M. M. M. 1 a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a L. 1.173.935

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione
oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è ne-
cessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni
che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare do-
vrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero de-
gli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7 della
Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua confer-
ma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa
Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a
qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-

RAECOMANDATA

Ostuni 3/12/65

L. A. C. P. - Brindisi

Spett/le

Istituto Autonomo Case Popolari

PROT. N.

11335
6 DIC. 1965

B R I N D I S I

La sottoscritta Giannotte Anna Maria, locataria di un appartamento di codesto Istituto, sito in Ostuni (Br) in via Mons. Mindelli III Lotto Scala A int.4, avendo ricevuto risposta negativa circa la voltura del contratto di locazione dalla sottoscritta alla propria figlia Buongiorno M. Concetta, chiede che si proceda nel tempo più breve alla pratica di riscatto dell'appartamento in ~~questione~~ questione, facendo presente che desidera rateizzare il costo del predetto appartamento in anni 5 (cinque) -

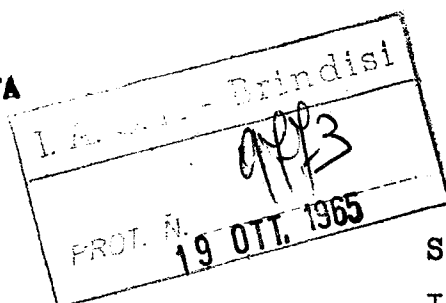
In attesa di conoscere la documentazione da produrre, si ringrazia e porge distinti saluti.

Giannotte Anna Maria

Giannotte Anna Maria

~~~~~  
Giannotte Anna Maria  
Via Mons.Mindelli,1  
O S T U N I (Br)

RACCOMANDATA



Ostuni 15/10/65

Spett/le

Istituto Autonomo per le Case Popolari

Via Casimiro, 9

B r i n d i s i

O g g e t t o: D.P.R. 27.4.962 n.231

In riferimento alla Vs/ racc. n.6229 del 7/7/65:

- a) Vi confermo la richiesta di riscatto al nome di BUONGIORNO M. Concetta ed alle condizioni del passaggio della locazione da parte della madre Giannotte Anna;
- b) dichiaro di voler pagare la somma di £ 1.173.935=, detratte le agevolazioni contenute nella legge, in unica soluzione.

Distinti saluti.

Giannotte Anna

A handwritten signature in cursive script, reading "Giannotte Anna".

GIANNOTTE ANNA  
Via Mons.Mindelli, 1  
Lotto III-scala A/4  
O S T U N I (Br)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI  
-----00°00-----

Prot. N 9510

Brindisi, lì 12 OTT. 1965

All. Sig. LE GIANNOTTE Anna  
3 L. M. C. P. Jolo F/4  
Via H. H. H. H. H.  
OSTIVNI

Oggetto: D.P.R. 17.1.1959, n. 2 e successive modificazioni. -  
.....

Per poter dare ulteriore corso alla pratica di cessione in proprietà dell'alloggio, è necessario che la S.V. riscontri la Raccomandata che ha ricevuto da questo Istituto in data 7-7-1965

La S.V. dovrà comunicare le modalità che intende adottare in ordine alla corresponsione del prezzo di cessione dell'appartamento.

Si rammenta che la Legge sul riscatto citata in oggetto, dà all'assegnatario la facoltà di scelta del pagamento adottando quello in unica soluzione oppure quello col sistema rateale. In quest'ultimo caso sarà applicato l'interesse del 5%.

Nel caso la S.V. scegliesse il sistema rateale di pagamento, dovrà precisare a questo Istituto il numero degli anni entro i quali intende riscattare, tenendo presente che il termine massimo è di anni 20.

Si attende un sollecito riscontro alla presente.

IL PRESIDENTE  
(Gr. Uff. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/DV/gg.

4

I. ... Indisi  
PRC. N. 6199  
5 LUG. 1965

RACCOMANDATA

Spett/le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

La sottoscritta Anna GIANNOTTE nata a Ostuni  
il 27/1/1899- domiciliata a Ostuni in Via Mons.Luigi  
Mindelli N° 1 -Scala A interno 4- chiede a codesto  
Istituto la cessione in proprietà dell'alloggio da  
lei tenuto in locazione dal Settembre 1952 composto  
di N° 3 vani ed accessori.

Chiede che l'appartamento da assegnarsi in  
proprietà sia intestato alla figlia convivente  
signorina Tina Buongiorno- nata a Ostuni il 12/9/929  
quale capo famiglia.

Allega assegno circolare di £ 5.000.===

Resta in attesa di quanto innanzi detto.

Con osservanza

Anna Giannotte

*Anna Giannotte*

Ostuni 2/7/65

3 *h.w.* C.P.  
scr A/4

*SA*

*PPR*

*5-7-65*

158

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

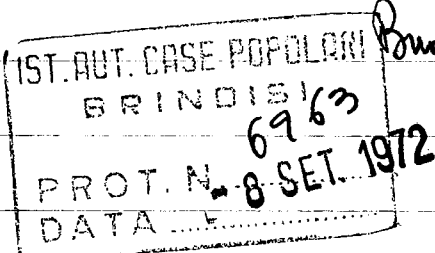
B R I N D I S I

La sottoscritta BUONGIORNO Anna Maria nata Giannotte, titolare dell'appartamento di codesto Istituto sito in Ostuni -Via Mons.Mindelli, 1-, chiede cortesemente di conoscere la documentazione che deve produrre ai fini della cancellazione dell'ipoteca che grava sull'appartamento di cui sopra. Ciò in quanto la medesima ha terminato di pagare sin dal gennaio scorso.

In attesa di notizie ringrazia e porge distinti saluti.

Ostuni, lì 6.9.972

Buongiorno Anna Maria nata Giannotte  
Via Mons.Mindelli, 1 Ostuni



516. DE VICINIS

606  
25 GEN. 1973

Alla Sig.ra GIANNOTTE Anna

Via M. Mindelli, I-Scala A/4

O S T U N I

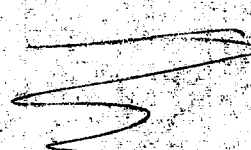
Si comunica che la pratica per il contratto definitivo di  
cessione dell'alloggio del quale è acquirente, è stata trasmessa  
al notaio rogante in data odierna.

Per gli eventuali pagamenti necessari in quello studio notarile  
dopo aver versato sul c/c postale 26-2171 la somma di lire 60-  
quale debita residuo.

IL ROTTENDENTE

(causa: GIANNOTTE FISCHEITTO)

LO/ME/IV

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

1 7 MAG. 1962

N. di prot. 3028

Brindisi

Uff: Amm. vo

RACCOMANDATA R. R.

AL SIG.

*Giuseppe Cima*  
*Via per R. Chi - Latta 3° scala A - D*  
*Castell*

OGGETTO: Disdetta per mancata regolarizzazione contabile del canone di locazione.-  
\*\*\*\*\*

Con circolare in data 16 AGO. 1961 V.S. veniva informata che, a partire dal 10.10.1961, il canone di fitto dell'appartamento da ~~Edo~~ occupato veniva ridimensionato e perequato nella misura in quella circolare segnalata, in relazione alla caratura e alle dimensioni, ed in forza delle disposizioni legislative e ministeriali ivi riportate.

Con susseguente raccomandata r.r. in data 27 GEN 1962 questo Istituto ripeteva la richiesta e lamentava la ~~non~~ *non* inadempienza con avvertimento che, qualora essa fosse perdurata, si sarebbe proceduto alla disdetta del Contratto di locazione.

Pertanto, con la presente -a norma del Capo 3° del Contratto di locazione- si diffida V.S. a voler lasciare libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato- ~~to~~ *to* entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chiavi all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla verifica dello stato dell'immobile, addebitando ~~le~~ *le* spese e i danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manutenzione e da qualsiasi altra causa sorta per ~~Vostro~~ *Vostra* fatto e colpa, ammenocchè non voglia ~~regolarizzare~~ *regolarizzare* la Vostra posizione contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962.

IL PRESIDENTE  
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta7-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

\*\*\*\*\*

958 - RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. GIANNOTTI Anna  
Lotto 3<sup>a</sup> Scala A Int. 4  
Via per Gela  
OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.  
\*\*\*\*\*

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

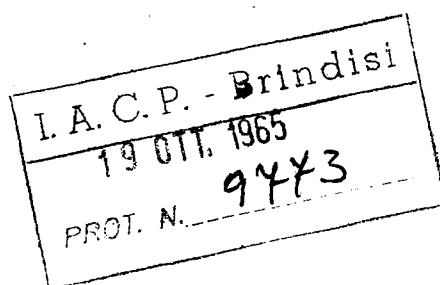
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 7.101, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

RASCOMANDATA

*Ostuni*  
*Casa popolari*

*Lotto 3° Se. A/4* Ostuni 15/10/65



Spett/le

Istituto A. per le Case Popolari

Via Casimiro, 9

B R I N D I S I

Confermo quanto scritto nella precedente lettera del 3/7/65 relativamente alla richiesta di riscatto dell'appartamento da me tenuto in locazione sin dal 1952 alla via Mons. Mindelli, 1-Lotto III-scala A/4:

- che il richiesto riscatto si regolarizzi legalmente dopo l'avvenuto passaggio da Giannotte Anna alla figliuola Buongiorno M. Concetta-nata in Ostuni il 12/9/929 di cui nella mia lettera ~~del~~ di pari data che qui allego.

Sperando che il tutto possa concretizzarsi in atto pubblico non oltre la fine di dicembre c.a., come da Voi verbalmente promesso, distintamente Vi saluto.

GIANNOTTE ANNA

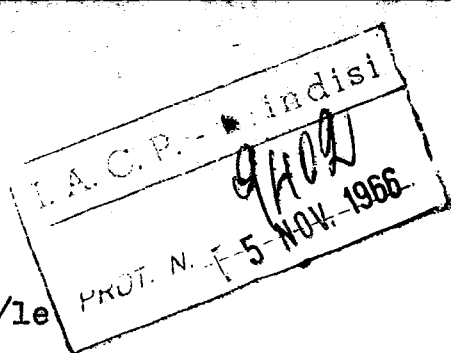
*Giannotte Anna*

{ GIANNOTTE ANNA  
Via Mons. Mindelli, 1  
OSTUNI (Br)

*All'atto dell'assegnazione dell'alloggio (10/9/58)  
risulta essere convivente anche il figlio Antonio.*

Spett/le

Istituto Autonomo Case Popolari



Ostuni 3/II/66

3° Posto  
A/4

Brindisi

La sottoscritta Anna Giannotte abitante in Ostuni alla Via Mons. Mindelli, I- III Lotto scala A/4, avendo riscattato la sua abitazione nell'anno corrente, chiede che le  venga rimborsata la cauzione a suo tempo versata a codesto Istituto.

In attesa , ringrazia ed ossequia.

Giannotte Anna

*Giannotte Anna*

\*\*\*\*\*  
GIANNOTTE Anna  
via Mons.Mindelli,I  
Ostuni (Br)

V° B mo' Umberto

2/11/66  
IL CAPO SEZIONE INQUILINATO  
(Alfredo De Cillis)

*A. De Cillis*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7268

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Giannotti Anna

Lotto 30 Scala A Int. 4

Via fu Pezlie

Ostuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, infarma la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.249 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5.00 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.083 come specificato nel seguente dettaglio:

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| a- Canone di locazione per fitti e servizi     |              |
| £ <u>1.249</u> vano per vani <u>5.00</u> £ .   | <u>6.245</u> |
| b- Canone consumo acqua normale.....£ .        | <u>500</u>   |
| c- Contributo per illuminazione scale .....£.. | <u>150</u>   |
| d- I.G.E. 3% solo su a).....£.                 | <u>188</u>   |
|                                                | <u>7.083</u> |

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO )

PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 5148....

Uff. Rag.

Brindisi li 8/9/1952

Al Sig.

Via.

N°

OSTUNI

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in...OSTUNI....., Via. pr. Cefri....., Lotto...3°, scala...A..., interno...4...-

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Duomo n.14, per la stipula del relativo contratto. Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi -", per l'ammontare di £. 8.146, come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 10/9 al 10/10/52:

£.800 vano x vani 4

£. 3.200=

b) - canone consumo acqua normale

£. 340=

c) - deposito cauzionale

£. 4.000=

d) - deposito spese contrattuali

£. 500=

e) - I.G.E. 3%

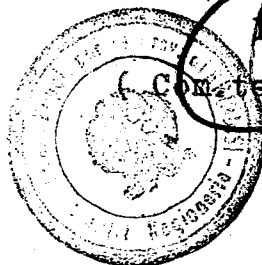
£. 106=

T O T A L E

£. 8.146=

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

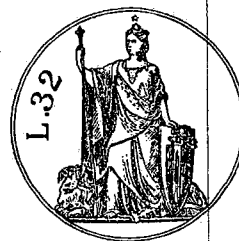
Non presentandosi entro il giorno 15 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.



IL PRESIDENTE

( Conte Ubaldo Vallarino )

*[Handwritten signature]*



Atto di sfratto

R. n. 93

L'avv. Domenico Cavallo, quale procuratore di ~~WWW~~  
Triarico Luigi di Francesco, domiciliato in Ostuni,  
( Delega 14 aprile 1952 a margine dell'originale del  
presente atto) espone al Sig. Conciliatore quanto segue  
Il Triarico è proprietario di una casa in prime pia-  
no composta di due vani ed accessori, alla Via Giovan-  
ni Persio n.7 dell'abitato di Ostuni-

Tale casa fu assunta in fitto dal vecchio proprie-  
tario da parecchi anni ed ha raggiunto ora il fitto  
di L. 3660, da GIANNOTTE Anna che lo abita.

Intanto il Triarico ha assoluta necessità di occu-  
pare quella casa con la propria famiglia, composta di  
sette figli e la moglie, poiché ora è costretto abita-  
re un solo piccolo vano, ormai non adatto alle neces-  
sità della famiglia-

Certo, L. 3660  
L. 3660

O I T A

pertanto essa Giannotte a comparire davanti al Sig.  
Conciliatore di Ostuni, essa Giannotte, per sentire i  
opvalidare la presente licenza perché l'inquilina  
lasci libera la casa da persone e da cose entro il  
15 agosto prossimo, in potere del Triarico-

E chiedendo ~~il~~ la sua comparizione davan-  
ti al Conciliatore per l'udienza del 18 corrente  
alle ore 9 col prosiegue, nel solito locale delle

sue pubbliche udienze sul Palazzo di Città-

Si sentirà ivi condannare nelle spese del giudizio  
nel caso di opposizione- *not. Hoords*

ATTO DI NOTIFICA

Ostuni 14 aprile 1952-

Istante l'avv. Domenico Cavallo, quale procuratore  
di Triarico Luigi di Francesco, domiciliato in Ostuni

Io sottoscritto Usciere della Conciliazione di O-  
stuni-

Ho notificato l'antescritta licenza e sfratto a  
Giannette Anna, mercé rilascio di copia nel suo ami-  
cilio in Ostuni, consegnandola ivi a mano *1/4*

*Don Vanesprunz*

18

|               |
|---------------|
| I.A.C.        |
| 25-4-52       |
| PROT. N. 4097 |

On. Istituto Autonomo delle Case Popolari di

Brindisi

La sottoscritta, GIANNOTTE ANNA MARIA vedova BUON-  
GIORNO, residente in OSTUNI in via Camillo Porzio n. 7  
essendo stata sfrattata dalla casa abitata per il pros-  
simo 10 agosto, e non avendo alcuna altra abitazione  
per rifugiarsi,

d o m a n d a

che le sia assegnato un appartamento di 3 vani ed ac-  
cessori, ed in mancanza di vani 2 dei nuovi isolati  
di OSTUNI, che andranno ad essere assegnati come dal-  
viso di concorso di codesto on. Istituto.

Raccomanda il suo caso, perché priva di marito che  
possa interessarsi a trovare altro alloggio, la sotto-  
scritta si vede nella certezza di dover finire diver-  
samente in mezzo alla strada.

Unisce il certificato di residenza - il certificato  
d'impossidenza - lo stato di famiglia - e lo SFRATTO

Declara di accettare ogni condizione che l'Istituto  
ha fissato nell'avviso di concorso, e quelle che suc-  
cessivamente vorrà determinare per l'assegnazione.

Con osservanza

Ostuni 22 aprile 1952

*Giannotte Anna*

3  
famiglia  
pensione  
C'è un atto  
una nota  
autografa  
per l'istituto

979



spedisce: ELANNOTTE Anna ved

orno -OSTUNI -v.Camillo Po

MANDATA con R.R.

ON.

ISTITUTO AUTONOMO delle CASE POPOLARI della provincia di

via Duomo N.14

BRINDISI

(casella postale N.37)